



22 AGO 2014

ESVITE REGISTRAZIONE - ESVITE BOLLI - ESVITE PRONTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 9670/2009

Cron. 18128

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 13/05/2014
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9670-2009 proposto da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura  
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli  
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE  
NICOLA, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -


*contro*

ZAMMATARO SEBASTIANO;

2014  
1683

- intimato -

avverso la sentenza n. 140/2008 della CORTE D'APPELLO  
di CATANIA, depositata il 11/04/2008 R.G.N. 941/2004;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
BALESTRIERI;  
udito l'Avvocato PATERI ANTONELLA per delega PREDEN  
SERGIO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.





### Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Catania, Sebastiano Zammataro esponeva di essere stato dipendente della Banca Popolare di Lodi e di aver risolto il rapporto di lavoro dal 30 aprile 2001, beneficiando della normativa sull'esodo agevolato per il personale delle imprese di credito di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000 n. 158, godendo pertanto, dal 1.5.01, dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, d.m. citato.

Lamentava che tale assegno, erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, occupazione, riconversione e riqualificazione del personale del credito, istituito col citato d.m. n. 158\00 presso l'INPS, era tuttavia stato erroneamente calcolato, ricevendo somma inferiore a quella spettantegli. Chiedeva pertanto la condanna dell'INPS al pagamento della somma di €1.759,29. Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale accoglieva la domanda.

Proponeva appello l'INPS, deducendo che la somma pretesa era pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare, che era soggetto all'imposta di cui all'art. 17, comma 4 bis del t.u. delle imposte sui redditi. Resisteva lo Zammataro.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata l'11 aprile 2008, rigettava il gravame.

Per la cassazione propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

Lo Zammataro è rimasto intimato.

### Motivi della decisione

1.-L'INPS denuncia la violazione degli artt. 10, comma 9, del citato d.m. n.158\00; 59, comma 3, della L. n.449\97; 19 (già 17), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n.917\86 e successive modifiche ed integrazioni (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

FP



Lamenta che l'art. 10, comma 9, del d.m. n. 158\00, che determina l'importo dell'assegno straordinario da erogare ai dipendenti di banca per incentivarli al prepensionamento, è di assicurare a questi ultimi l'importo reale della pensione, sì che l'importo delle "ritenute di legge", da aggiungere a quello della pensione netta, non può che essere quello pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario, che, nella specie, sono le ritenute previste in misura agevolata dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis.

2. La censura è fondata, come già osservato da questa Corte con sentenze n.4425\12, n. 5364\12, n. 5480\12 e 9144\12, che il Collegio condivide.

2.1. La questione in esame riguarda infatti la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto, fra l'altro, per i dipendenti delle imprese di credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del d.m. 28 aprile 2000, n. 158, art. 54, lett. B). L'art. 10, comma 9, di tale decreto dispone che la misura lorda dell'assegno è computata sommando: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

2.2. La determinazione di incentivi nell'ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori. Di tale varietà della legislazione in materia di prepensionamenti (pure successivamente alla disciplina organica dettata dalla L. n. 223 del 1991, art. 27) ha dato conto anche la dottrina, che ha

FB



puntualmente rilevato come in alcuni casi di prepensionamento miri a tutelare anche l'interesse dell'imprenditore a disporre di uno strumento di riduzione del personale, applicabile senza generare le conflittualità connesse con l'ordinario ricorso al licenziamento. In tale pluralità di intenti e di interessi tutelati, è evidente che il riconoscimento di un determinato beneficio - *sub specie* di emolumento economico incentivante - è legato alla particolare situazione che il provvedimento di prepensionamento intende tutelare. 2.3. Nel caso qui in esame, l'erogazione dell'assegno straordinario risponde all'esigenza di incentivare l'esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante.

Come l'Istituto esattamente rileva, l'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull'assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all'importo della pensione.

In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall'art. 17, comma 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno, poiché questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'irriducibilità delle ritenute e di garantire ai dipendenti "prepensionati" la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato.

3. In applicazione di tale principio, il ricorso dell'Istituto deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata.



4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda.

5. Nulla per le spese dell'intero processo, essendo stata la controversia instaurata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 269\03.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dallo Zammataro.

Nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2014

Il Consigliere est.

dott. Federico Balestrieri

Il Presidente

dott. Gabriela Coletti De Cesare

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI  
Depositato in Cancelleria



oggi, 2107.09V 77 22 AGO 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Virgilio PALAGGI